

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2794

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2004

—————

Istituzione di una casa da gioco nell’Arcipelago campano

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Per regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, per contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché per garantire all'industria turistica della Campania condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, viene proposta l'idea di istituire una casa da gioco sull'isola d'Ischia, che si inserisce a pieno titolo nel progetto di «Arcipelago campano». Dall'istituzione di un fondo per gli investimenti alla creazione dell'Arcipelago Spa e della «Carta dell'Arcipelago», dall'ottenimento della fiscalità ridotta ai progetti per il potenziamento della mobilità, fino alla creazione di comprensori turistici, l'idea di «Arcipelago campano» costituisce l'occasione più concreta per cogliere e sviluppare una serie di opportunità con e per il territorio considerato, sull'esempio di quanto già presente nelle isole dell'Arcipelago toscano e nella Laguna veneta.

Una casa da gioco è sicuramente in grado da sola di produrre un grande risultato economico e finanziario, come testimoniano gli esempi di quelli esistenti in Italia; ma potrebbe essere un volano di sviluppo ancora più formidabile se viene inserito in un contesto turisticamente già prestigioso come per l'appunto le isole dell'Arcipelago campano. Un casinò non è più un luogo di passaggio, mero locale dove trascorrere semplicemente qualche ora al tavolo verde o alle *slot machine*, ma diventa un qualcosa da vedere, che stimola l'immaginario, un'attrazione in più e un elemento complementare che si sposa perfettamente ai programmi generali di intrattenimento turistico. Il punto di partenza dell'ipotesi di un casinò nell'Arcipelago campano è quella di potenziare lo sviluppo economico del territorio e di creare valore e lavoro, spogliando nel contempo il ca-

sinò stesso di quella veste un po' *snob* e mondana per trasformarlo in un luogo alla portata di tutte le categorie sociali e di tutte le tasche, nel pieno rispetto del regolamento interno e delle misure di sicurezza. La rotazione degli utenti sarebbe continua, abbracciando tipologie diverse e meno legate alla stagione estiva.

Nell'ambito della creazione di una casa da gioco inserita nel progetto dell'Arcipelago campano, la localizzazione più opportuna della struttura sembra essere l'isola d'Ischia, perchè l'«isola verde» rappresenta il 35 per cento dell'attività ricettiva della regione Campania, con i suoi circa quattrocento alberghi di tutte le categorie, per non parlare delle affittanze; l'isola, rispetto ad altre località, anche della terraferma, si presta anche a flussi di accoglienza imprevisti, quali quelli dei *week-end*; è sede di importanti eventi culturali che abbracciano tutti i periodi dell'anno, generando un livello di presenze costante; e una delle località di maggior prestigio dell'intero circuito turistico italiano ed internazionale, storicamente meta di tipologie diverse di utenti grazie al clima, alla natura, alla bellezza del mare e alla importantissima presenza delle terme, celebri fin dall'età romana. La presenza di un casinò sull'isola avrebbe, come conseguenza fondamentale, l'ulteriore valorizzazione delle ricchezze già esistenti e l'allungamento della stagione a tutto l'anno solare, con logici benefici in termini economici per tutto l'indotto.

Naturalmente, quella di una casa da gioco ad Ischia non è un'ipotesi che investe esclusivamente l'isola. Abbiamo già detto come l'idea coinvolga a pieno titolo tutte le realtà istituzionali, economiche e logistiche legate all'Arcipelago. L'idea di assetto societario più plausibile appare, al momento quella di

una società mista pubblico-privato: per la parte privata è possibile prevedere un bando pubblico europeo con la partecipazione di tutti gli imprenditori interessati al progetto, mentre per quella pubblica è possibile prevedere un consorzio intercomunale di tutti i comuni di Ischia, tutti quelli di Capri e il comune di Procida. Ciò consentirebbe ai comuni stessi di incamerare fondi per poi investire in infrastrutture, e sulla divisione delle quote l'idea potrebbe essere quella di attribuire una quota tanto maggiore quanto più la località è distante dalla sede fisica del casinò. Fondamentale attenzione deve essere concessa alle norme di sicurezza, con l'assunzione di tutte le misure di controllo più moderne e sofisticate, e attraverso il coinvolgimento diretto delle forze dell'ordine: la prevenzione e la legalità hanno effetti benefici anche sulla promozione del prodotto-casinò, dell'isola d'Ischia e dell'intero Arcipelago campano.

Inoltre, l'istituzione di un comitato promotore aperto al contributo di tutti gli esponenti delle associazioni di categoria delle isole dell'Arcipelago, nonché dei rappresentanti istituzionali e delle associazioni produttive e degli operatori termali, è l'adempimento fondamentale nella fase di *start-up* per arrivare poi a tutte le autorizzazioni legislative e ministeriali. Il comitato promotore può prevedere anche la presenza di rappresentanti del Ministero dell'interno e della Corte dei conti, per dare la misura dell'assoluta trasparenza dell'iniziativa.

L'ipotesi di una casa da gioco ad Ischia, si ribadisce, costituisce un formidabile volano di sviluppo economico-occupazionale anche per le altre isole dell'Arcipelago campano. È possibile prevedere strategie rivolte a:

potenziare l'accesso all'isola d'Ischia da tutte le altre località dell'Arcipelago, ma anche della terraferma, mediante corse di aliscafi e traghetti a cadenza oraria, anche not-

turne, per permettere agli utenti del casinò di andare e venire con libertà ovunque soggiornino; è possibile anche prevedere il potenziamento dell'eliporto ischitano o, addirittura, la costruzione di uno nuovo;

raggiungere e stipulare accordi di *partnership* con tutti gli operatori del trasporto locale, da quello aereo a quello marittimo, da quello di trasporto pubblico ai *taxi*;

stipulare accordi di *partnership* con le principali strutture ricettive delle isole dell'Arcipelago, ma non solo: è possibile prevedere il coinvolgimento anche di strutture a livello regionale, segnatamente del capoluogo di regione, Napoli;

stipulare accordi di *partnership* con gli operatori locali della ristorazione, della cultura e dell'arte, per un coinvolgimento diretto nelle attività collaterali del casinò attraverso mostre, fiere, eventi, presentazioni, e così via;

prevedere la partecipazione ad eventi e manifestazioni di settore e periodiche campagne di *marketing* che investano tutte le componenti territoriali coinvolte nell'iniziativa, che possono anche trasformarsi in positive azioni di comunicazione relative all'Arcipelago campano nella sua totalità.

In definitiva, il progetto dell'Arcipelago campano e l'ipotesi di creare una casa da gioco ad Ischia sono iniziative che possono prevedere una tale ricaduta positiva da un punto di vista economico, finanziario ed occupazionale da costituire un *unicum* nel panorama nazionale.

Requisito fondamentale, prima di realizzare qualsiasi iniziativa concreta, è procedere all'unità di tutte le componenti coinvolte, pubbliche e private, in modo da realizzare un prodotto coerente e, soprattutto, duraturo nel tempo, che garantisca sviluppo e prosperità: in poche parole, un'occasione che non può essere persa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. È autorizzata, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale l'apertura di una casa da gioco nell'isola d'Ischia.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dei comuni interessati che abbiano i seguenti requisiti:

a) la presenza di una vocazione turistica o termale nell'area di appartenenza, comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti flussi turistici, nonché dell'esistenza in loco delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

b) la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede di casa da gioco.

Art. 2.

(Procedura di autorizzazione)

1. La richiesta da parte dei comuni interessati aventi i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1 è deliberata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvata dal consiglio comunale ed inoltrata al Ministero dell'interno.

2. Le richieste di cui al precedente comma sono corredate da una relazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, nonché le motivazioni socio-economiche e storiche che inducono i comuni a richiedere la sede della casa da gioco e le caratteristi-

che tecniche, logistiche ed, eventualmente, storico-artistiche, della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali modifiche agli strumenti urbanistici ed edilizi.

Art. 3.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Il Ministro dell'interno, può, con proprio decreto, sospendere e revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 1, anche su proposta della regione Campania, in caso di violazione delle disposizioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza interna ed esterna.

Art. 4.

(Capitolato generale)

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone il capitolato generale e speciale di appalto contenente le modalità di gara pubblica e definisce i requisiti e le garanzie economiche che deve fornire il concessionario.

2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'interno, ha durata ventennale ed è rinnovabile. Il termine iniziale decorre dal giorno dell'apertura al pubblico della casa da gioco.

Art. 5.

(Vigilanza e gestione)

1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

2. Alla gestione della casa da gioco si applicano le disposizioni di cui al di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

Art. 6.

(Incompatibilità)

1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni, della provincia e della regione sede della casa da gioco ed il loro congiunti, parenti ed affini sino al quarto grado non possono partecipare in alcuna forma alla gestione della casa da gioco, nè assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura relativi alla casa da gioco.

2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali delle case da gioco, nonchè i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili alla carica di sindaco, assessore e consigliere comunale del comune sede della casa da gioco.

